

Propaganda elettorale LUMINOSA E MOBILE – ELEZIONI 26 MAGGIO 2019

Dal 30° giorno precedente la votazione, quindi **da venerdì 26 aprile 2019**, è vietata ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, come sostituito dall'art. 4 della legge n. 130/1975, **ogni forma di propaganda luminosa mobile**.

La norma è intesa a proibire la propaganda elettorale eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose.

Il divieto termina con la chiusura delle operazioni di voto.

Al contrario, **deve ritenersi consentita ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili** – es. l'utilizzo delle c.d. "vele".

Al riguardo si richiama l'avviso del Ministero dell'Interno per cui "ove la sosta in area di parcheggio o in altri luoghi pubblici di un automezzo recante sulla sua superficie affissioni di propaganda elettorale figurativa risulti prolungata, si concretizza una duplicazione di spazi di propaganda elettorale in violazione dell'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni". Si precisa inoltre che la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti fissati dalle norme del Codice della strada. Il rimessaggio delle c.d. "vele" deve avvenire in luoghi e con modalità tali da non configurare una forma di violazione dell'art. 6 citato non consentendone la visibilità.

È inoltre consentita la propaganda su mezzi pubblici nei limiti e nel rispetto della propaganda mobile e delle norme del Codice della strada.

Sanzioni

Occorre fare riferimento alla [legge 212/1956](#) e alla [legge 515/1993](#) e ss.mm.ii.